

# Comune di Molfetta



# PIANO PARTICOLAREGGIATO PRGC - COMUNE DI MOLFETTA ZONA OMOGENEA B SOTTOZONA B4 (Ex LOTTO 2 e P.E.E.P 167/62 DI MEZZOGIORNO)

Responsabile del Procedimento Amministrativo Dirigente Settore Territorio

Ing. Alessandro Binetti

Supporto Ufficio Pianificazione

Ing. Mario Emilio de Gennaro

Progettista:

Ing. Crescenzo Favuzzi

IL SINDACO
Tommaso Minervini

ASSESSORE ALL'URBANISTICA AL CONFERIMENTO DELL'INCARICO Avv. Pietro Mastropasqua

ASSESSORE ALL'URBANISTICA Avv. Nicola Camporeale

Elaborato:

Rapporto preliminare di verifica
L.R. n. 44 del 14 dicembre 2012 e ss.mm.ii.

"disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica"

Regolamento regionale n. 18 del 9 ottobre 2013 e ss.mm.ii.

"Regolamento di attuazione della legge regionale 14 dicembre 2012 n. 44"

Scala:

)oto:

**GENNAIO 2022** 

Documento:

filename: Revisioni:

F

# Sommario

Premessa	1
Descrizione del piano	3
PRGC del Comune di Molfetta	5
EUAP – Elenco Ufficiale delle Aree Protette	7
Siti di Importanza Comunitaria (SIC), Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e Zone di P Speciale (ZPS) in Italia	
Il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR)	11
Il Piano di Assetto Idrogeologico (PAI)	19
Il Piano di Tutela delle Acque della Regione Puglia (PTA)	22
Piano Regionale dei Trasporti (PTR)	26
Piano Regionale per le Attività Estrattive (PRAE)	27
Piano Regionale di Qualità dell'Aria (PRQA)	29
Uso del suolo	31
Deflusso delle acque superficiali	32
Risorse idriche sotterranee	33
Risparmio idrico	33
Qualità dell'aria	34
Tutela dei beni paesaggistici	35
Flora, Fauna e Habitat naturale	35
Gestione dei rifiuti	36
Contenimento ed efficientamento energetico	36
Utilizzo di fonti energetiche rinnovabili	37
Inquinamento luminoso	37
Clima acustico	38
Conclusioni	39



#### **Premessa**

La L.R. 14 dicembre 2012, n.44 "Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica" all'art.3 (Ambito di applicazione), comma 4 riporta: "Per i piani e i programmi di cui al comma 3 che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma 3, la valutazione ambientale è necessaria qualora l'autorità competente valuti che possano avere impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni contenute all'articolo 8".

Nel caso specifico, essendo una zona di completamento (come meglio specificato nella relazione generale), l'intervento di trasformazione del territorio è finalizzato a piccole aree a livello locale.

L'art. 8 (*Verifica di assoggettabilità*) sempre della L.R. n.44/2012, al comma 1, lettera a, cita in linea generale il contenuto del rapporto preliminare di verifica: "il rapporto preliminare di verifica, comprendente una descrizione del piano o programma e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione del piano o programma, secondo i criteri dell'allegato I alla Parte Seconda del d.lgs. 152/2006;"

Il rapporto preliminare di verifica redatto si articola quindi, principalmente in due parti: la prima dove viene descritto il piano particolareggiato e le relazioni che ha con altri piani, inclusi quelli gerarchicamente sovraordinati; nella seconda parte verranno evidenziate le caratteristiche di potenziali impatti ambientali, eventualmente generati dalle soluzioni urbanistiche progettate nel piano particolareggiato.

È necessario sottolineare che il Regolamento Regionale n.18 del 9 ottobre 2013 "Regolamento di attuazione della Legge Regionale 14 dicembre 2012, n.44 (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica) concernente piani e programmi urbanistici comunali.", successivamente modificato dal Regolamento Regionale dell'8 giugno 2015 n.16, agli articoli 4, 5, 7 riporta rispettivamente gli interventi soggetti a VAS, a verifica di assoggettabilità a VAS e, a registrazione dei piani urbanistici comunali esclusi dalle procedure di VAS.



#### In particolare:

- l'art. 4 (*Piani comunali da sottoporre a VAS*) lettera c, del comma 1 specifica: "piani urbanistici comunali di nuova costruzione che interessano superfici superiori a 20 ettari, oppure superiori a 10 ettari (nelle zone ad elevata sensibilità ambientale)".
- l'art. 5 (Piani urbanistici comunali da sottoporre a verifica di assoggettabilità a VAS) al comma 1, lettera b, riporta: "piani urbanistici comunali di nuova costruzione che interessano superfici inferiori o uguali a 20 ettari, oppure inferiori o uguali a 10 ettari (nelle zone ad elevata sensibilità ambientale)".
- l'art. 7 (Registrazione dei piani urbanistici comunali esclusi dalle procedure di VAS) al comma 2 lettera d, riporta: "piani urbanistici comunali di nuova costruzione che interessano superfici inferiori o uguali a 1 ettaro, oppure inferiori o uguali a 0,5 ettari (nelle zone ad elevata sensibilità ambientale), purché: [...] V. non comportino ampliamento o nuova edificazione di una volumetria superiore a 10.000 m³, oppure superiore a 5.000 m³ (nelle zone ad alta sensibilità ambientale)."

Essendo la superficie di intervento pari a 10.509,88 m², quindi inferiore ai 20 ettari e, non trovandosi in una zona ad elevata sensibilità ambientale come dimostrato successivamente, il piano particolareggiato analizzato rientra tra quelli citati nell'art. 5 del Regolamento Regionale.



# Descrizione del piano

Oggetto del piano particolareggiato sono alcune aree parzialmente edificate, che presentano quindi potenzialità edificatoria residua.



Figura 1 Individuazione di una porzione di territorio omogenea nell'intorno della sottozona B4 del P.R.G.C.

Per la verifica degli standard, trattandosi di servizi a livello territoriale, è stata considerata un'area omogenea della sottozona B/4 di PRGC delimitata a Nord dal limite urbanistico del Comparto 15 del PRGC (zona omogenea C1), dal polo scolastico liceale e via Monsignor Achille Salvucci; a Sud-Ovest dalla S.S. 16 bis e dal limite urbanistico della zona omogenea Ca del PRGC; infine a Est da via Terlizzi.






Figura 2 Perimetrazione aree parzialmente edificate

Le tipologie edilizie sono tutte case in linea pluripiano progettate per quanto possibile in maniera modulare. Tutti i tipi edilizi presentano un piano interrato destinato ad autorimessa, spazi pertinenziali a verde e parcheggio, il piano terra destinato a servizi e i piani superiori residenziali.

Il modulo tipologico elementare presenta un nucleo di collegamento verticale, posto in quasi tutti i casi su fronte strada, che serve due o tre alloggi per piano.



Figura 3 Tipi edilizi D - Esempio tipologico T+3

Le principali opere di urbanizzazione primarie e secondarie sono già presenti, trattandosi di una zona residenziale di completamento urbano. Le uniche opere da realizzare, derivanti dalla nuova progettazione sono: la sistemazione di un'area a parcheggio a confine con il comparto C.A. a sud,



marciapiede e parcheggio in Via del Gesù e lo spostamento di una cabina di riduzione della pressione del gas cittadino nell'area oggi destinata a parcheggio delimitata da via Terlizzi, via Salvador Allende e via Molfettesi D'Argentina.



Figura 4 Cabina di riduzione della pressione del gas cittadino da spostare in via Salvador Allende

#### PRGC del Comune di Molfetta.

Le aree oggetto di piano rientrano nella perimetrazione della Zona B, sottozona B/4 del PRGC e sono normate dall'articolo 33 delle NTA: "Zone residenziali di completamento urbano "B" (edificato esistente). Le zone omogenee di completamento di tipo "B" sono individuate e perimetrate nelle tavole di piano ai sensi del D.M. 1444/68 e comprendono aree urbane edificate con prevalente funzione residenziale, nelle quali possono essere promossi interventi di conservazione, riqualificazione, trasformazione del patrimonio urbano esistente oltre che per nuovi insediamenti, nei limiti indicati per ciascuna zona. Le costruzioni o le ricostruzioni destinate a servizi per la residenza situate su aree comprese entro i limiti delle zone omogenee di



completamento possono eseguirsi nel rispetto degli indici previsti in ciascuna sottozona, ivi compreso l'indice di fabbricabilità fondiaria."

In particolare per quanto concerne l'area in esame è normata dall'art 33.4 delle N.T.A.: "Sottozona B/4 Costituita dalle aree dell'espansione recente, realizzati per la maggior parte sulla base di strumenti attuativi di iniziativa pubblica (piani di edilizia pubblica ex legge 167) o di iniziativa privata (lotto 2, area edificata del lotto 10, maglia mercato ortofrutticolo).

Il P.R.G.C. si attua mediante piani particolareggiati o di lottizzazione in vigore o da realizzarsi, tesi al completamento dell'edilizia e dei piani esistenti o in attuazione e alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente. L'intervento si attua secondo gli indici ed i parametri urbanistici dei piani attuativi esistenti in ciascuna zona.

Per eventuali nuovi piani vanno osservati i sequenti indici e parametri:

 $IF = 1,5385 \text{ m}_2/\text{m}_2$ 

IFp = calcolato secondo la formulazione di cui all'art. 10.7.4

IC = 40%

H = pari al fabbricato adiacente e nei limiti dell'altezza pari alla larghezza stradale

con un massimo di 19 m

Sup = secondo quanto previsto dall'art. 11

Sv = 30% della SFp

Dc = HF/2 con un minimo di 5,0 m

Ds = secondo gli allineamenti preesistenti o prevalenti

Df = semisomma delle altezze di fronte fra loro prospicienti, fatte comunque salve eventuali maggiori distanze prescritte dall'art. 9 del D.M. 1444/1968, se inderogabili.

Usi previsti: Abitazioni (U1), Residenze collettive (U1a), Scuole dell'obbligo (U2), Verde pubblico urbano (U6), Attrezzature di interesse collettivo (U7), Servizi per il culto (U8), Attrezzature sanitarie (U9), Attrezzature di parcheggio (U10), Attrezzature tecnologiche e servizi tecnici urbani (U11), Attrezzature per la mobilità meccanizzata su gomma (U12a), Attrezzature per la mobilità pedonale e ciclabile (U12c), Attrezzature per lo spettacolo e la cultura (U13), Sedi e servizi amministrativi e istituzionali (U14), Pubblici esercizi (U16), Commercio diffuso (U17), Artigianato di servizio (U18),



Stazioni di servizio, distributori carburanti e simili (U20), Laboratori artigianali compatibili con la residenzialità (U21), Usi vari di tipo diffuso (U22), Attrezzature per il soggiorno temporaneo (U30)."




Figura 5 Stralcio Tav. D04 –D05 – Zone omogenee del PRGC

#### EUAP - Elenco Ufficiale delle Aree Protette

L'EUAP raccoglie tutte le aree naturali protette, marine e terrestri, che rispondono a determinati criteri. La legge quadro di riferimento per la stesura dell'elenco è la n.394 del 6 dicembre 1991 pubblicata sulla GU n. 292 del 13/12/1991. L'aggiornamento è a cura del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. I criteri affinché un'area possa essere iscritta nell' EUAP sono:

- Esistenza di un provvedimento istitutivo formale che disciplini la sua gestione e gli interventi ammissibili;
- Esistenza di una perimetrazione, documentata da una cartografia ufficiale;
- Documentato valore naturalistico dell'area;



- Coerenza con le norme di salvaguardia previste dalla legge 394/91;
- Garanzie di gestione dell'area da parte di Enti, Consorzi o altri soggetti giuridici, pubblici o privati;
- Esistenza di un bilancio o provvedimento di finanziamento.

Le aree naturali protette risultano essere così classificate:

- Parchi nazionali: sono costituiti da aree terrestri, fluviali, lacuali o marine che contengono uno o più ecosistemi intatti o anche parzialmente alterati da interventi antropici, una o più formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche, biologiche, di rilievo internazionale o nazionale per valori naturalistici, scientifici, estetici, culturali, educativi e ricreativi tali da richiedere l'intervento dello Stato ai fini della loro conservazione.
- 2. Parchi naturali regionali e interregionali: aree terrestri, fluviali, lacuali ed eventualmente da tratti di mare prospicienti la costa, di valore ambientale e naturalistico, che costituiscano, nell'ambito di una o più regioni adiacenti, un sistema omogeneo, individuato dagli assetti naturalistici dei luoghi, dai valori paesaggistici e artistici e dalle tradizioni culturali delle popolazioni locali.
- 3. Riserve naturali: costituite da aree terrestri, fluviali, lacustri o marine che contengano una o più specie naturalisticamente rilevanti della fauna e della flora, ovvero presentino uno o più ecosistemi importanti per la diversità biologica o per la conservazione delle risorse genetiche.
- 4. Zone umide di interesse internazionale: costituite da aree acquitrinose, paludi, torbiere oppure zone di acque naturali od artificiali, comprese zone di acqua marina la cui profondità non superi i sei metri, quando c'è bassa marea, che possano essere considerate di importanza internazionale ai sensi della Convenzione di Ramsar.
- 5. Le Altre aree naturali protette: sono aree (oasi delle associazioni ambientaliste, parchi suburbani, ecc.) che non rientrano nelle precedenti classi. Si dividono in aree di gestione pubblica, istituite cioè con leggi regionali o provvedimenti equivalenti, e aree a gestione privata, istituite con provvedimenti formali pubblici o con atti contrattuali quali concessioni o forme equivalenti.



6. Le Aree di reperimento terrestri e marine indicate dalle leggi 394/91 e 979/82, che costituiscono aree la cui conservazione attraverso l'istituzione di aree protette è considerata prioritaria.




Figura 6 - Cartografia EUAP - Elenco Ufficiale Aree Protette

Dalla figura n. 6 è possibile rilevare che nel territorio del Comune di Molfetta non sono presenti aree protette.

# Siti di Importanza Comunitaria (SIC), Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e Zone di Protezione Speciale (ZPS) in Italia

L'Unione Europea per garantire il mantenimento a lungo termine degli habitat naturali e delle specie di flora e fauna minacciati o rari a livello comunitario ha introdotto uno strumento di tutela denominato NATURA 2000, una rete ecologica diffusa su tutto il territorio dell'Unione, istituita ai sensi della Direttiva 92/43/CEE "Habitat". Nell'ambito di NATURA 2000 sono stati costituiti Siti di Interesse Comunitario (SIC), identificati dagli Stati Membri secondo quanto stabilito dalla Direttiva Habitat, che vengono successivamente designati quali Zone Speciali di Conservazione (ZSC), e



comprende anche le Zone di Protezione Speciale (ZPS) istituite ai sensi della Direttiva 2009/147/CE "Uccelli" riguardante la conservazione degli uccelli selvatici. Enti, associazioni o soggetti privati in genere, possono essere proprietari dei siti Natura 2000, assicurandone però una gestione sostenibile sia dal punto di vista ecologico che economico.




Figura 7 Rete Natura 2000 (SIC-ZSC-ZPS) – Territorio del Comune di Molfetta

Le aree rientranti nella la rete Natura 2000, non sono riserve rigidamente protette dove le attività antropiche sono escluse; l'obiettivo è quello di conservare non solo gli habitat naturali ma anche quelli seminaturali come le aree ad agricoltura tradizionale, i boschi utilizzati, i pascoli, ecc...

Con Decreto 28 dicembre 2018, pubblicato sulla GURI serie generale n. 19 del 23/01/2019, il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha designato quali Zone Speciali di Conservazione (ZSC) della regione biogeografica mediterranea 24 siti insistenti nel territorio della Regione Puglia, già proposti alla Commissione europea quali Siti di importanza comunitaria (SIC) ai sensi dell'art. 4, paragrafo 1, della direttiva 92/43/CEE.






Figura 8 Rete Natura 2000 (SIC-ZSC-ZPS) – Riferimento elenco SIC-ZSC E Stralcio Mappa

Esaminando le figure n. 7 e n. 8 è possibile constatare che nel territorio del Comune di Molfetta non sono presenti zone SIC e ZPS

# Il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR)

La Giunta Regionale, con delibera n. 176 del 16 febbraio 2015, pubblicata sul BURP n. 40 del 23.03.2015, ha approvato il Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia (PPTR).

Nella Relazione Generale, il paragrafo 4.1 riporta gli obiettivi generali dello scenario strategico del piano:



- 1. realizzare l'equilibrio idrogeomorfologico dei bacini idrografici;
- 2. sviluppare la qualità ambientale del territorio;
- 3. valorizzare i paesaggi e le figure territoriali di lunga durata;
- 4. riqualificare e valorizzare i paesaggi rurali storici;
- 5. valorizzare il patrimonio identitario culturale insediativo;
- 6. riqualificare i paesaggi degradati delle urbanizzazioni contemporanee;
- 7. valorizzare la struttura estetico percettiva dei paesaggi della Puglia progettare la fruizione lenta dei paesaggi;
- 8. riqualificare, valorizzare e riprogettare i paesaggi costieri della Puglia;
- 9. definire standard di qualità territoriale e paesaggistica nello sviluppo delle energie rinnovabili;
- 10. definire standard di qualità territoriale e paesaggistica nell'insediamento, riqualificazione e riuso delle attività produttive e delle infrastrutture
- 11. definire standard di qualità edilizia, urbana e territoriale per gli insediamenti residenziali urbani e rurali.

Nel PPTR sono individuati 11 "ambiti di paesaggio" perimetrati attraverso la valutazione integrata di una pluralità di fattori:

- la conformazione storica delle regioni geografiche;
- i caratteri dell'assetto idrogeomorfologico;
- i caratteri ambientali ed ecosistemici;
- le tipologie insediative: città, reti di città infrastrutture, strutture agrarie
- l'insieme delle figure territoriali costitutive dei caratteri morfotipologici dei paesaggi;
- l'articolazione delle identità percettive dei paesaggi.

La perimetrazione è dunque frutto di un lavoro di analisi che tiene conto dei caratteri storicogeografici, idrogeomorfologici, ecologici, insediativi, paesaggistici, identitari dei territori.

Il territorio di Molfetta ricade nell'ambito di paesaggio n.5, Puglia centrale.






Figura 9 PPTR - Ambito di Paesaggio n.5 – La Puglia Centrale

La Puglia Centrale a sua volta, è suddivisa in 3 figure territoriali: la piana olivicola del nord barese (dove rientra il territorio di Molfetta), la conca di Bari e il sistema radiale delle lame ed infine il sud est barese e il paesaggio del frutteto.



Figura 10 PPTR - Figure territoriali

I beni sottoposti a tutela sono classificati nel PPTR in:



- BP Beni Paesaggistici (ex art.134 Dlgs. 42/2004);
- 2. UCP Ulteriori Contesti Paesaggistici tutelati ai sensi del piano (ex. 143 co.1 lett. E) Dlgs. 42/2004)

Scendendo nel dettaglio la classificazione si articola in:

- Struttura idro-geo-morfologica
  - Componenti Geo-morfologiche
    - Versanti (art. 143, co. 1, lett. e)
    - Lame e Gravine (art. 143, co. 1, lett. e)
    - Doline (art. 143, co. 1, lett. e)
    - Inghiottitoi (art. 143, co. 1, lett. e)
    - Cordoni dunari (art. 143, co. 1, lett. e)
    - Grotte (art. 143, co. 1, lett. e)
    - Geositi (art. 143, co. 1, lett. e)
  - Componenti Idrologiche
    - Fiumi, torrenti e acque pubbliche (art 142, co.1, lett. c)
    - Territori contermini ai laghi (art 142, co.1, lett. b)
    - Zone umide Ramsar (art 142, co.1, lett. I)
    - Territori costieri (art. 142, co. 1, lett.a)
    - Reticolo idrografico di connessione della R.E.R. (art. 143, co. 1, lett. e)
    - Sorgenti (art. 143, co. 1, lett. e)
    - Vincolo idrogeologico (art. 143, co. 1, lett. e)

Nella successiva figura n. 11 è riportato uno stralcio del PPTR dove sono presenti i componenti della struttura idro-geo-morfologica. È possibile notare, nell'intorno dell'area oggetto di pianificazione, l'individuazione e la perimetrazione del Reticolo idrografico di connessione della R.E.R., di lame e gravine a est mentre, diversamente a ovest sono presenti grotte, doline e geositi. In ogni caso le componenti precedentemente citate non intersecano in alcun modo la perimetrazione delle superfici oggetto di intervento urbanistico.






Figura 11 PPTR - Componenti idro-geo-morfologiche

#### Struttura ambientale-ecosistemica

- Componenti Botanico-vegetazionali
  - Boschi e macchie (art 142, co.1, lett. G)
  - Area di rispetto dei boschi (art. 143, co. 1, lett. e)
  - Prati e pascoli naturali (art. 143, co. 1, lett. e)
  - Formazioni arbustive in evoluzione naturale (art. 143, co. 1, lett. e)
  - Zone umide di Ramsar (art. 142, co. 1, lett. i)
  - Aree umide (art. 143, co. 1, lett. e)
- Componenti delle aree protette e dei siti naturalistici
  - Parchi Nazionali (art 142, co.1, lett. F)
  - Riserve Naturali Statali (art 142, co.1, lett. F)
  - Aree Marine Protette (art 142, co.1, lett. F)
  - Riserve Naturali Marine (art 142, co.1, lett. F)



- Parchi Naturali Regionali (art 142, co.1, lett. F)
- Riserve Naturali Orientate Regionali (art 142, co.1, lett. F)
- Area di rispetto dei parchi e delle riserve regionali (art. 143, co. 1, lett. e)
- ZPS (Rete Natura 2000) (art. 143, co. 1, lett. e)
- SIC (Rete Natura 2000) (art. 143, co. 1, lett. e)
- SIC Mare (Rete Natura 2000) (art. 143, co. 1, lett. e)




Figura 12 PPTR - Struttura ecosistemica ambientale

Dallo stralcio del PPTR riportato in figura 12 l'unica componente presente, che non interessa in alcun modo il territorio comunale di Molfetta, è il SIC Mare (Rete Natura 2000). Anche in questo caso non esistono interferenze tra la progettazione e il PPTR.

- Struttura insediativa e storico culturale
  - Componenti culturali ed insediative



- Immobili ed aree di notevole interesse pubblico (ex 1497/39 e galassini) (art 136)
- Zone gravate da usi civici (art 142, co.1, lett. H)
- Zone di interesse archeologico (art 142, co.1, lett. M)
- Testimonianze della stratificazione insediativa (art. 143, co. 1, lett. e)
- Area di rispetto delle componenti culturali ed insediative Testimonianze della
  - stratificazione insediativa (art. 143, co. 1, lett. e)
- Città consolidata (art. 143, co. 1, lett. e)
- Paesaggi rurali (art. 143, co. 1, lett. e)
- componenti dei valori percettivi
  - Strade a valenza paesistica (art. 143, co. 1, lett. e)
  - Strade panoramiche (art. 143, co. 1, lett. e)
  - Luoghi panoramici (art. 143, co. 1, lett. e)
  - Coni visuali (art. 143, co. 1, lett. e)




Figura 13 PPTR - Struttura antropica e storico culturale

Analizzando la cartografia del PPTR dove riporta le componenti che rientrano nella struttura insediativa e storico culturale è emerso che l'area oggetto di pianificazione è all'esterno della



perimetrazione della città consolidata; a sud è presente la perimetrazione degli UCP riguardanti i paesaggi rurali (art. 143, co. 1, lett. e).




Figura 14 PPTR - UCP paesaggi rurali e aree oggetto di trasformazione urbanistica

Tale perimetrazione comunque, non interessa in alcun modo le piccole porzioni di territorio oggetto di trasformazione urbanistica (aree in verde) prevista nel piano particolareggiato (Figura 14) e comunque il vincolo è da considerarsi inefficace per i seguenti motivi: la Regione Puglia con la D.G.R. n.1810 del 01 ottobre 2013, avente oggetto: CIRCOLARE n.1 del 2013 "Linee interpretative per la prima applicazione del nuovo Piano Paesaggistico Territoriale della Puglia adottato il 2/8/2013", al punto 3 (Paesaggi rurali), riporta: "Nella definizione di paesaggi rurali di cui all'art. 76 delle NTA si trova che sono considerati paesaggi rurali: quelle parti di territorio rurale la cui valenza paesaggistica è legata alla singolare integrazione tra identità paesaggistica del territorio e cultura materiale che nei tempi lunghi della storia ne ha permesso la sedimentazione dei caratteri" è evidente che la definizione riporti alle aree agricole che tali siano tipizzate negli



strumenti urbanistici vigenti perdendo nel caso di zona diversamente tipizzata il requisito della ruralità...

Poiché la definizione di Paesaggio Rurale nella versione approvata coincide perfettamente con quella della versione adottata, la precisazione riportata nella D.G.R. n.1810/2013 rimane operante.

Peraltro, tale Delibera è stata pubblicata sul B.U.R.P. il 23 ottobre 2013, quindi antecedentemente al 01/12/2013, data di scadenza per la presentazione delle Osservazioni al P.P.T.R. ex art. 2 comma 4, ultima parte, della L.R. n. 20/2009 (vedasi D.G.R. n. 2022/2013) per cui, per effetto di quanto dalla stessa Regione Puglia deliberato, si è creata, in capo al Comune di Molfetta e ai proprietari dei suoli interessati, una legittima aspettativa che non ha reso necessaria la presentazione di Osservazioni.

Lo stesso concetto è stato poi ribadito nella D.G.R. n. 1514 del 27 luglio 2015 - "Documento di indirizzo. Prime linee interpretative per l'attuazione del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) approvato con DGR 176 del 16/02/2015. Approvazione" a proposito dell'applicazione del comma 6 dell'art. 83 delle NTA del P.P.T.R. Infatti, al punto 4, in riferimento al detto comma, la Regione ribadisce che "Il comma sta a significare che le misure di salvaguardia e utilizzazione di cui ai commi precedenti debbano applicarsi alle aree con destinazione urbanistica rurali, comunque definite, se le stesse ricadono in un paesaggio rurale perimetrato dal PPTR, e di contro non si applica né alle aree rurali non perimetrate come paesaggi rurali, né alle aree con destinazione urbanistica non rurale".

Concludendo, le aree interessate dal piano particolareggiato della sottozona erano tipizzate come zona B del P.R.G.C. (zone residenziali di completamento urbano) già alla data di adozione del P.P.T.R. per cui, in virtù di quanto sopra illustrato, esse sono escluse dai Paesaggi Rurali.

# Il Piano di Assetto Idrogeologico (PAI)

Con deliberazione n.39 del 30 novembre 2005 il Comitato istituzionale dell'Autorità di Bacino della Puglia ha approvato il Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.). Il PAI costituisce Piano Stralcio del Piano di Bacino, ai sensi dall'articolo 17 comma 6 ter della Legge 18 maggio 1989, n. 183, ha valore di piano territoriale di settore ed è lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo



mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d'uso finalizzate alla conservazione, alla difesa e alla valorizzazione del suolo ricadente nel territorio di competenza dell'Autorità di Bacino della Puglia.

Il PAI della Regione Puglia ha le seguenti finalità:

- la sistemazione, la conservazione ed il recupero del suolo nei bacini idrografici, con interventi idrogeologici, idraulici, idraulico-forestali, idraulico-agrari compatibili con i criteri di recupero naturalistico;
- la difesa ed il consolidamento dei versanti e delle aree instabili, nonché la difesa degli abitati e delle infrastrutture contro i movimenti franosi e gli altri fenomeni di dissesto;
- il riordino del vincolo idrogeologico;
- la difesa, la sistemazione e la regolazione dei corsi d'acqua;
- lo svolgimento funzionale dei servizi di polizia idraulica, di piena e di pronto intervento idraulico, nonché della gestione degli impianti.

Le finalità precedentemente elencate vengono perseguite mediante:

- la definizione del quadro del rischio idraulico ed idrogeologico in relazione ai fenomeni di dissesto evidenziati;
- l'adeguamento degli strumenti urbanistico-territoriali;
- l'apposizione di vincoli, l'indicazione di prescrizioni, l'erogazione di incentivi e l'individuazione delle destinazioni d'uso del suolo più idonee in relazione al diverso grado di rischio;
- l'individuazione di interventi finalizzati al recupero naturalistico ed ambientale, nonché alla tutela ed al recupero dei valori monumentali ed ambientali presenti;
- l'individuazione di interventi su infrastrutture e manufatti di ogni tipo, anche edilizi, che determinino rischi idrogeologici, anche con finalità di rilocalizzazione;
- la sistemazione dei versanti e delle aree instabili a protezione degli abitati e delle infrastrutture con modalità di intervento che privilegino la conservazione ed il recupero delle caratteristiche naturali del terreno;
- la difesa e la regolazione dei corsi d'acqua, con specifica attenzione alla valorizzazione della naturalità dei bacini idrografici;
- il monitoraggio dello stato dei dissesti.

Il piano definisce le aree caratterizzate da un significativo livello di pericolosità idraulica e le classifica in:



- Area ad alta pericolosità idraulica (A.P.): porzione di territorio soggette ad essere allagate per eventi di piena con tempo di ritorno inferiore o pari a 30 anni;
- Area a media pericolosità idraulica (M.P.): porzione di territorio soggette ad essere allagate per eventi di piena con tempo di ritorno compreso tra 30 e 200 anni;
- Area a bassa pericolosità idraulica (B.P.): porzione di territorio soggette ad essere allagate per eventi di piena con tempo di ritorno compreso tra 200 e 500 anni;

Anche per la pericolosità geomorfologica il piano prevede una classificazione in 3 categorie:

- Area a pericolosità geomorfologica molto elevata (P.G.3): porzione di territorio interessata da fenomeni franosi attivi o quiescenti;
- Area a pericolosità geomorfologica elevata (P.G.2): porzione di territorio caratterizzata dalla presenza di due o più fattori geomorfologici predisponenti l'occorrenza di instabilità di versante e/o sede di frana stabilizzata;
- Area a pericolosità geomorfologica media e moderata (P.G.1): porzione di territorio caratterizzata da bassa suscettività geomorfologica all'instabilità;



Figura 15 PAI Puglia Pericolosità idraulica - Aree oggetto di trasformazione urbanistica



Nella figura n. 15 si osserva che le piccole porzioni di territorio oggetto di trasformazione urbanistica (aree verdi nella figura), non sono interessate dal rischio idraulico. Per quanto riguarda la pericolosità geomorfologica, il territorio del Comune di Molfetta non risulta essere interessato.

# Il Piano di Tutela delle Acque della Regione Puglia (PTA)

Il Piano di Tutela delle Acque (PTA) della Regione Puglia è stato adottato con Delibera di Giunta Regionale n. 883/07 del 19 giugno 2007, pubblicato sul B.U.R.P. n.102 del 18 Luglio 2007 e approvato con Delibera del Consiglio Regionale n. 230 del 20/10/2009.

Con Delibera di Giunta Regionale n. 1333 del 16/07/2019 è stata adottata la proposta relativa al primo aggiornamento che include importanti contributi innovativi in termini di conoscenza e pianificazione: delinea il sistema dei corpi idrici sotterranei (acquiferi) e superficiali (fiumi, invasi, mare, ecc) e riferisce i risultati dei monitoraggi effettuati, anche in relazione alle attività umane che vi incidono; descrive la dotazione regionale degli impianti di depurazione e individua le necessità di adeguamento, conseguenti all'evoluzione del tessuto socio-economico regionale e alla tutela dei corpi idrici interessati dagli scarichi; analizza lo stato attuale del riuso delle acque reflue e le prospettive di ampliamento a breve-medio termine di tale virtuosa pratica, fortemente sostenuta dall'Amministrazione regionale quale strategia di risparmio idrico.

Il PTA ha come obiettivo la tutela integrata degli aspetti qualitativi e quantitativi delle risorse idriche, al fine di perseguirne un utilizzo sano e sostenibile.

Il PTA pugliese contiene i risultati dell'analisi conoscitiva e delle attività di monitoraggio relativa alla risorsa acqua, l'elenco dei corpi idrici e delle aree protette, individua gli obiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici e gli interventi finalizzati al loro raggiungimento o mantenimento, oltre alle misure necessarie alla tutela complessiva dell'intero sistema idrico.

L'art. 22 (Zone di protezione speciale idrogeologica –ZPSI) delle NTA del PTA al comma 1 riporta: "Per la protezione del patrimonio idrico e con riferimento all'art. 94, comma 1, del D.Lgs.152/2006 e s.m.i. la Regione individua all'interno dei bacini imbriferi e nelle aree di ricarica della falda, le seguenti zone di protezione:

• aree di ricarica della falda;



- emergenze naturali ed artificiali della falda;
- zone di riserva."

Nel comma 2 sempre dell'art. 22 le zone di protezione speciale idrogeologica vengono codificate come zone di tipo "A", "B" e "C" a decrescente valenza strategica:

Le zone di tipo A "sono di prevalente ricarica, caratterizzate da una marcata ridondanza di sistemi carsici complessi; dette zone sono ritenute strategiche per la Regione Puglia in virtù del loro essere aree a bilancio idrogeologico positivo, a bassa antropizzazione ed a uso del suolo non intensivo."

Le zone di tipo B "sono aree a prevalente ricarica, caratterizzate anch'esse da sistemi carsici evoluti e interessate da un livello di antropizzazione modesto ascrivibile allo sviluppo delle attività agricole, produttive e infrastrutturali."

Le zone di tipo C "sono aree in cui si localizzano acquiferi "strategici", che racchiudono risorse da riservare all'approvvigionamento idropotabile, in caso di programmazione di interventi di emergenza."




Figura 16 PTA - Zone di Protezione Speciale Idrologica

Il territorio del Comune di Molfetta non rientra in nessuna zonizzazione del PTA.

L'Art. 23 al comma 1, descrive le aree interessate da contaminazione salina, quelle di tutela qualiquantitativa e le aree di tutela quantitativa. La descrizione del comma 1 è la seguente:



- a) "le aree a contaminazione salina, rappresentate prevalentemente dalle fasce costiere, ove gli acquiferi sono più intensamente interessati da fenomeni di intrusione salina;"
- b) "le aree di tutela quali quantitativa, rappresentate prevalentemente da fasce di territorio su cui si intende limitare la progressione del fenomeno di contaminazione nell'entroterra attraverso un uso della risorsa che minimizzi l'alterazione degli equilibri tra le acque dolci di falda e le sottostanti acque di mare di invasione continentale;"
- c) "Le aree di tutela quantitativa, rappresentate dalle aree del Tavoliere ove gli acquiferi sono interessati da sovra sfruttamento della risorsa."




Figura 17 PTA - Aree vulnerabili alla contaminazione salina, di tutela quali - quantitativa e aree di tutela quantitativa.

Nella figura n. 17 si può notare che il piano particolareggiato in questo caso rientra nelle aree vulnerabili alla contaminazione salina.



I futuri insediamenti previsti nel piano particolareggiato non prevedono alcuna forma di prelievo da falda poiché l'intera area, è servita dalla rete dell'acquedotto cittadino.

Gli articoli 18 e 19 riguardano le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (ZVN), Zone vulnerabili da prodotti fitosanitari (ZVF) e zone vulnerabili alla desertificazione (ZVD). La Regione Puglia ha designato tali zone al fine di ridurre e prevenire la contaminazione delle falde.




Figura 18 PTA - Zone vulnerabili ZVN-ZVF-ZVD

Dalla figura n. 18 si può constatare che non esistono sovrapposizioni tra la perimetrazione delle aree oggetto di trasformazione urbanistica e quella delle zone vulnerabili.

Alla luce di quanto precedentemente riportato, complessivamente non esistono interferenze tra il piano particolareggiato e il Piano di Tutela delle Acque PTA.



# Piano Regionale dei Trasporti (PTR)

L'obiettivo principale del PRT è quello di garantire un corretto equilibrio tra diritto alla mobilità, sviluppo socio-economico e tutela dell'ambiente.

Approvato dal Consiglio Regionale il 23/06/2008 con L.R. n.16 il PTR è attuato mediante un Piano Attuativo di durata quinquennale che individua infrastrutture e politiche rivolte ad attuare gli obiettivi e le strategie definite e ritenute prioritarie nel PTR. Il Piano attuativo 2015-2019 è composto da una relazione di progetto e tavole riguardanti la mobilità ciclistica, la portualità e il trasporto marittimo, il trasporto aereo, il trasporto ferroviario e quello stradale.

Nella tav n.3 del piano è riportato l'intervento c2003 che riguarda l'esecuzione di una ciclabile bidirezionale lungo il tratto della SS16 Molfetta Giovinazzo di larghezza pari a 3 m e lunghezza di 3,9 km.




Figura 19 PTR - Previsioni di piano riguardanti la mobilità ciclistica tra Molfetta e Giovinazzo



Per quanto riguarda il trasporto stradale sono previsti nel piano due interventi che riguardano il completamento dell'asta di collegamento con la litoranea (ex SS 16) e la SS16 a Nord e a Sud della città, indicati nella tav n. 2 con i codici s2001a e s2001b




Figura 20 PTR – Previsioni riguardanti il trasporto stradale

Le aree oggetto di trasformazione urbanistica previste dal piano particolareggiato non interferiscono con gli interventi previsti da PTR.

# Piano Regionale per le Attività Estrattive (PRAE)

La L.R. n.22 del 5 luglio 2019 "Nuova disciplina generale in materia di attività estrattiva", riportata sul B.U.R.P. n.76 del 8/7/2019 si pone come obiettivo primario quello di pianificare l'attività estrattiva in coerenza con gli strumenti di pianificazione territoriale, ponendo attenzione alla tutela e valorizzazione del paesaggio, della biodiversità e della geodiversità, favorendo in tal modo uno sviluppo sostenibile del territorio. L'art. 6 della L.R. n. 22 del 5 luglio 2019, al comma 1



descrive il PRAE come: "lo strumento settoriale generale strategico di indirizzo, programmazione e pianificazione territoriale delle attività estrattive nella Regione Puglia. Il PRAE persegue la valorizzazione dei giacimenti dei materiali di cava, con particolare riferimento ai materiali di pregio e ha l'obiettivo di rendere compatibili le esigenze di carattere produttivo con la salvaguardia dei valori ambientali, naturalistici e paesaggistici".

L'Art.3 delle NTA del PRAE riporta i contenuti della Carta Giacimentologica; in essa vengono riportate le aree dei giacimenti e le aree di materiali di pregio, le aree di potenziale sfruttamento non soggette a vincoli che precludono l'attività estrattiva, aree in cui è vietata l'attività estrattiva poiché insistono siti di interesse comunitario o aree riportate nel PPTR o PAI, oltre alle necessarie informazioni di carattere pedologico, morfologico, litologico, idraulico, litotecnico, urbanistico ed amministrativo.




Figura 21 PRAE - Estratto Tav.2 Carta Giacimentologica

Dalla consultazione della tav.2 del PRAE e dal webgis non risultano interferenze con le previsioni del piano particolareggiato.



# Piano Regionale di Qualità dell'Aria (PRQA)

Il Piano Regionale della Qualità dell'Aria, adottato con Regolamento Regionale n. 6/2008 è uno strumento utile per perseguire una strategia regionale integrata ai fini della tutela della qualità dell'aria, oltre che della riduzione delle emissioni dei gas climalteranti.

Il piano si prefigge come principale obiettivo il rispetto dei limiti di qualità dell'aria vigenti; per il raggiungimento di tale obiettivo, sono state pensate delle misure da adottare, articolate secondo quattro linee di intervento generali:

- miglioramento della mobilità nelle aree urbane;
- riduzioni delle immissioni dagli impianti industriali;
- sviluppo di politiche di educazione e comunicazione ambientale;
- interventi per l'edilizia.

Il PRQA prevede la suddivisione del territorio della regione Puglia in 4 zone, suddividendo i comuni in funzione della tipologia di emissione a cui sono soggetti e delle conseguenti diverse misure di risanamento da applicare:

- ZONA A: comprende i comuni in cui la principale sorgente di inquinanti in atmosfera è rappresentata dal traffico veicolare;
- ZONA B: comprende i comuni sul cui territorio ricadono impianti industriali soggetti alla normativa IPPC;
- ZONA C: comprende i comuni con superamento dei valori limite a causa di emissioni da traffico veicolare e sul cui territorio al contempo ricadono impianti industriali soggetti alla normativa IPPC;
- ZONA D: comprende tutti i comuni che non mostrano situazioni di criticità.

Il territorio del Comune di Molfetta ricade secondo la classificazione precedentemente elencata in Zona A, ovvero quei comuni in cui la principale sorgente di inquinamento in atmosfera è rappresentata dal traffico veicolare.



Gli interventi di trasformazione urbana previsti nel piano particolareggiato, con il conseguente insediamento di abitanti, riguardano piccole porzioni del territorio perimetrato dal piano e quindi un modesto incremento del traffico veicolare privato. La zona, essendo completamente urbanizzata, è servita dalle fermate della società MTM mobilità e trasporti Molfetta Srl; da ogni nuovo insediamento abitativo, è possibile raggiungere la fermata degli autobus a piedi, percorrendo mediamente un percorso di 200 m.



Figura 22 Percorsi per raggiungere le fermate MTM

La progettazione prevede inoltre, nuovi parcheggi in via del Gesù e in via L. Azzarita, che distano rispettivamente circa 350 e 75 m dalle fermate; è possibile quindi parcheggiare i mezzi privati e utilizzare agevolmente i mezzi pubblici, limitando in tal modo gli inquinanti in atmosfera provenienti dal traffico veicolare.



Alla luce di quanto in precedenza esposto, le previsioni del piano particolareggiato possono ritenersi coerenti con gli indirizzi del Piano Regionale di Qualità dell'Aria.

#### Uso del suolo

L'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) pubblicando il rapporto: "Il consumo di suolo, dinamiche territoriali e servizi ecosistemici" fornisce un quadro generale dei processi di trasformazione del territorio. La Commissione Europea (2012), ha definito le priorità da seguire per raggiungere l'obiettivo di azzerare il consumo di suolo entro il 2050:

- 1. evitare e limitare, prioritariamente, la trasformazione di aree agricole e naturali;
- 2. mitigare e ridurre gli effetti negativi dell'impermeabilizzazione del suolo;
- solo se gli interventi dovessero risultare assolutamente inevitabili, compensarli attraverso altri interventi quali la rinaturalizzazione di una superficie con qualità e funzione ecologica equivalente.



Figura 23 Sovrapposizione della sistemazione urbanistica del P.P. con la cartografia dell'Uso del Suolo

Sovrapponendo la sistemazione urbanistica del piano particolareggiato con la cartografia dell'Uso del Suolo è possibile notare che gli interventi puntuali di trasformazione urbanistica non ricadono in aree agricole e naturali, ma in zone già edificate caratterizzate da un tessuto residenziale



continuo, denso, recente e alto. Nella progettazione sono state previste, come da NTA di piano, superfici pertinenziali a verde che contribuiscono sia visibilmente, che dal punto di vista ambientale, a ridurre l'impatto che si potrebbe generare da un processo di antropizzazione del territorio.

# Deflusso delle acque superficiali

L'area interessata dal piano particolareggiato si trova in prossimità di Lama Martina, le cui superfici risultano perimetrate per il rischio idrologico dall'ADB Puglia nell'ambito del PAI. La presenza di tale lama non comporta problematiche per l'attuazione del piano, essendo completamente esterna dalle zone di intervento.




Figura 24 Sistemazione urbanistica e percorsi delle acque superficiali

Diversamente, all'interno della porzione di territorio del piano particolareggiato sono presenti perimetrazioni di rischio idrologico derivanti dal PAI; esse insistono su aree già urbanizzate in precedenza e non interferiscono sulle ridotte aree oggetto di trasformazione urbanistica. Sarebbe da escludere comunque, un eventuale impatto sull'ambiente idrico superficiale derivante dalla realizzazione dei nuovi fabbricati poiché, le superfici fondiarie risultano già antropizzate con edifici, superfici pertinenziali e muri di confine. Per la mitigazione dei nuovi insediamenti, dove



possibile, verranno adottati dei sistemi per rendere le superfici pertinenziali drenanti attraverso l'utilizzo di grigliati o betonelle interposti con sabbia, ghiaia o erba.

Nella nuova configurazione di piano, non si prevedono modifiche sostanziali delle quote altimetriche legate alla viabilità, trattandosi di aree completamente urbanizzate. Inoltre in zona è già presente la rete di fogna bianca cittadina che contribuisce allo smaltimento dell'acqua piovana agevolando il deflusso superficiale delle acque.

#### Risorse idriche sotterranee

Gli interventi previsti dal piano particolareggiato non necessitano di approvvigionamento idrico di acque da falda poiché, essendo completamente urbanizzato il territorio, è presente la rete idrica dell'Acquedotto Pugliese; inoltre nelle previsioni di piano, non sono presenti opere sotterranee rilevanti in grado di provocare interruzioni del normale flusso di scorrimento delle falde più superficiali.

# Risparmio idrico

Con riferimento alla L.R. n.13/2008, art.5, comma 2, gli interventi di nuova costruzione e di ristrutturazione degli edifici esistenti devono prevedere, salvo motivata e circostanziata richiesta di esclusione specificamente assentita dal comune, l'utilizzo delle acque piovane per gli usi compatibili tramite la realizzazione di appositi sistemi di raccolta, filtraggio ed erogazione. Il Regolamento Regionale 26/2013, coerentemente con L.R. n.13/2008, all'art.2, comma 2, dispone l'obbligo del riutilizzo delle acque meteoriche di dilavamento al fine di soddisfare le necessità irrigue, domestiche, industriali ed altri usi consentiti dalla legge, tramite la realizzazione di appositi sistemi di raccolta, trattamento ed erogazione, previa valutazione delle caratteristiche chimicofisiche e biologiche per gli usi previsti. Il Comune di Molfetta, con una direttiva sindacale del 15/04/2004, prevedeva già prima dell'entrata in vigore del Regolamento Regionale il riutilizzo delle acque piovane per gli usi compatibili. È necessario però distinguere le superfici captanti in funzione degli inquinanti presenti. Le acque captate in copertura agli edifici, presentano meno inquinati rispetto a quelle presenti su strade, rampe e passi carrabili dove i veicoli causano spesso la presenza al suolo di oli; esse infatti possono essere recuperate con un processo semplificato di



grigliatura e sedimentazione e condotte in apposite cisterne riutilizzandole principalmente per l'irrigazione del verde. Diversamente, le acque derivanti da strade, passi carrabili, rampe, parcheggi, fermo restando l'applicazione delle normative vigenti in materia, verranno convogliate nella rete di raccolta delle acque meteoriche comunale, dove subiranno gli adeguati trattamenti previsti dalla normativa di settore.

#### Qualità dell'aria

Gli interventi previsti nel piano particolareggiato sono di tipo residenziale e terziario; essi, per loro natura, non costituiscono fonti inquinanti pericolose dove vengono rilasciate in gran quantità sostanze come metalli pesanti, idrocarburi, diossine, tipici del settore industriale. Sulla qualità dell'area i fattori che possono incidere sono l'incremento del traffico veicolare e i fumi generati dagli impianti di riscaldamento.

Le aree rientranti nel piano particolareggiato, come già esposto in precedenza, sono completamente urbanizzate e non verranno create nuove viabilità; inoltre essendo tutta la zona coperta dal servizio pubblico di trasporto cittadino, è possibile ridurre l'uso di veicoli privati privilegiando trasporti di tipo collettivo. È possibile quindi considerare di scaro rilievo l'impatto negativo sulla qualità dell'aria derivante dall'uso di mezzi privati, per quanto precedentemente descritto.

Molteplici sono le soluzioni per ridurre le emissioni legate agli impianti di riscaldamento civili. Le cogenti leggi in materia di contenimento ed efficientamento energetico, obbligano negli interventi di nuova costruzione o di ristrutturazioni importanti il rispetto di determinati interventi come l'impiego di sistemi tecnologici atti a ridurre i consumi energetici, l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili per la copertura dei consumi energetici, il rispetto dei parametri energetici come la trasmittanza dell'involucro edilizio. Tali interventi, riducendo le emissioni degli inquinanti prodotti dai generatori degli impianti di riscaldamento, riducono di conseguenza l'impatto sulla qualità dell'aria derivante dai nuovi insediamenti.

# Tutela dei beni paesaggistici

Nell'intorno delle aree oggetto di trasformazione urbanistica, non sono presenti elementi di tipo naturalistico o di carattere storico culturale.

#### Flora, Fauna e Habitat naturale

Analizzando il sistema botanico-vegetazionale delle aree dove verranno effettuati gli interventi previsti nel piano particolareggiato, non è stata riscontrata la presenza di specie arboree oggetto di specifica tutela.



Figura 25 Verde pubblico in via Salvador Allende

Nella progettazione dei tipi edilizi e delle sistemazioni a verde pubblico è prevista la messa a dimora di alberi e arbusti tipici della flora locale migliorando in tal modo l'impatto visivo sul paesaggio derivante dal processo di antropizzazione. Per quanto concerne la fauna, come precedentemente riportato, trattandosi di una zona di completamento urbano, non sono presenti specie animali caratteristiche di un determinato ambiente o territorio.



È possibile quindi affermare che, l'impatto derivante dall'attuazione del piano particolareggiato sulle componenti botanico-vegetazionale e faunistiche, può risultare trascurabile.

#### Gestione dei rifiuti

Un'analisi quantitativa sui rifiuti prodotti derivanti dai nuovi insediamenti residenziali, non è possibile effettuarla in maniera puntuale poiché non sono reperibili dati sull'andamento della produzione pro-capite; l'unico dato reperibile è quello riguardante l'andamento della differenziata che nell'anno 2019 si attesta attorno al 70,95%. Considerando che, l'incremento del numero di abitanti si attesta attorno al 6%, la quantità di rifiuti urbani prodotti in valore assoluto può ritenersi non significativa, considerando quella prodotta dagli abitanti attualmente insediati nell'intorno delle aree oggetto di trasformazione urbanistica e dell'interno Comune di Molfetta.

Per quanto riguarda la gestione per la raccolta dei rifiuti urbani, essendo gli interventi previsti dal piano particolareggiato all'interno di un centro abitato e completamente urbanizzato, i percorsi dei mezzi per la raccolta dei rifiuti urbani rimarrebbero invariati. Inoltre, il regolamento edilizio del Comune di Molfetta al punto 3.4.3 prevede che, negli spazi pertinenziali degli edifici condominiali, deve essere prevista una superficie destinata al posizionamento di contenitori carrellati da 120 a 240 litri in numero congruo per ciascuna frazione merceologica, facilmente accessibile dagli operatori, migliorando ulteriormente il processo di raccolta differenziata dei rifiuti urbani.

Per quanto riportato precedentemente è possibile concludere che l'impatto che potrebbe verificarsi dall'attuazione del piano particolareggiato sulla raccolta e sulla gestione dei rifiuti risulta contenuto.

#### Contenimento ed efficientamento energetico

Il D.M. del 26 giugno 2015 "Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici", oltre a definire le modalità di applicazione della metodologia di calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici, definisce anche le prescrizioni e i requisiti minimi in materia di prestazioni energetiche degli edifici e unità immobiliari, nel rispetto dei criteri generali di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.192, come riportati nell'Allegato 1. Ciò significa che, in fase di progettazione



esecutiva dei tipi edilizi, devono essere rispettati obbligatoriamente alcuni parametri che concorrono al raggiungimento del contenimento dei consumi energetici e di conseguenza ad un buon livello di sostenibilità ambientale degli interventi edilizi previsti.

Ulteriori migliorie dal punto di vista prestazionale riguardante il contenimento e l'efficientamento dal punto di vista energetico possono essere determinate, in fase di progettazione esecutiva, dall'applicazione della L.R. 13/2008 della Regione Puglia "Norme per l'abitare sostenibile" che promuove la sostenibilità ambientale e il risparmio energetico attraverso un incentivo di tipo volumetrico.

Per tali motivi è possibile affermare che i nuovi interventi edilizi saranno, a seguito del D.M. del 26 giugno 2015 ed eventualmente anche grazie all'applicazione della L.R. 13/2008 della Regione Puglia, progettati e realizzati con un buon livello di sostenibilità ambientale derivante, in questo caso, dell'efficientamento e dal contenimento energetico.

# Utilizzo di fonti energetiche rinnovabili

L'utilizzo di fonti di energia rinnovabili per la copertura del fabbisogno energetico è obbligatorio ai sensi del D.M. del 26 giugno 2015 "Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici". In particolare il D.M. impone il rispetto degli obblighi di integrazione delle fonti rinnovabili termiche ed elettriche secondo quanto previsto dall'all.1, Art. 3.3, comma 6, e dall'all.3 del DLgs28/11 e s.m.

Anche a livello regionale, la Regione Puglia con la L.R. n. 25 del 24 settembre 2012, "Regolazione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili", modificata e integrata dalla L.R. del 16 luglio 2018, n. 38 prescrive l'integrazione di fonti rinnovabili negli edifici, all'Art. 9, comma 1, richiamando il DLgs28/11.

#### Inquinamento luminoso

Nella porzione di territorio oggetto di piano particolareggiato, è già presente la pubblica illuminazione essendo completamente urbanizzato. In caso di interventi atti ad integrare la pubblica illuminazione esistente, non essendo il Comune di Molfetta dotato di PRIC (Piano



Regolatore dell'Illuminazione Comunale), si farà riferimento alle Linee Guida della Regione Puglia contenute nella L.R. 15/2005 "Misure urgenti per il contenimento dell'inquinamento luminoso e per il risparmio energetico" e al relativo Regolamento Regionale attuativo n.13 del 22/08/2006. La finalità della L.R. e del R.R. attuativo è quella della tutela dei valori ambientali e di uno sviluppo sostenibile mediante misure di riduzione dell'inquinamento luminoso e del risparmio energetico.

Considerando l'effettiva presenza della pubblica illuminazione e le prescrizioni da seguire derivanti dalla normativa in materia, in caso di futuri interventi di integrazione, si può considerare trascurabile un eventuale inquinamento luminoso derivante dall'attuazione del piano particolareggiato.

#### Clima acustico

La legge n. 447 del 26 ottobre 1995 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" all'art.8 "Disposizioni in materia di impatto acustico", al comma 3, impone l'obbligo di produrre una valutazione previsionale del clima acustico delle aree interessate dalla realizzazione di nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere di cui al comma 2, sempre dell'art.8, ovvero:

- aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
- strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali), secondo la classificazione di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
- discoteche;
- circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
- impianti sportivi e ricreativi;
- ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia.

La L.R. n.3 del 12 febbraio 2002 "Norme di indirizzo per il contenimento e la riduzione dell'inquinamento acustico", si pone come obiettivo quello di salvaguardare la salute pubblica da alterazioni conseguenti all'inquinamento acustico, proveniente da sorgenti sonore sia fisse che



mobili o temporanee; tale finalità viene operativamente perseguita attraverso la zonizzazione acustica del territorio comunale (art.1, comma 2). Non essendo dotato di zonizzazione acustica il territorio del Comune di Molfetta, per i valori limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno, è possibile far riferimento all'art.6 del D.P.C.M. 1 marzo 1991, il quale riporta dei valori limite in attesa della suddivisione del territorio comunale in zone come riportato nell' allegato 3, tabella 1. Diversamente, per i limiti riguardanti le sorgenti di tipo mobile e temporanee, è possibile far riferimento a quanto prescritto nella L.R. precedentemente citata.

È importante sottolineare che il piano particolareggiato non prevede l'inserimento di sorgenti rumorose e ricettori sensibili come ospedali, case di cura, case di riposo, scuole, ecc., ma solo insediamenti di tipo residenziale e servizi legati alle residenze. Sarà comunque cura dei progettisti in fase esecutiva, prevedere soluzioni di mitigazione per limitare gli effetti di eventuali sorgenti rumorose già presenti nell'intorno dei fabbricati da realizzare.

#### Conclusioni

Da un'analisi generale dell'intero documento si può constatare che il piano particolareggiato in esame rispetta i programmi e le direttive dei piani sovraordinati e, non presenta fattori rilevanti che possano influire negativamente in un processo di sostenibilità ambientale.

Inoltre, anche per quanto riportato in premessa, si ritiene che il piano non debba essere sottoposto a VAS.

